



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Servizio Immigrazione

N. 400.B/2023/I Div./I Sez.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Procedure informatizzate di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno.
Rilascio del permesso di soggiorno elettronico ai familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
Servizio III – Sistema Informativo Interforze – Div. II - CED ROMA

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE NAPOLI

e, per conoscenza

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI

E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Servizio per le Tecnologie dell'Informazione

ROMA

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto u.s., è stata pubblicata la Legge 10 agosto 2023 n.103, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023 n.69 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano".

La norma in commento ha modificato l'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n.30 – di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri- **circoscrivendo** l'applicabilità delle disposizioni del citato decreto, ove più favorevoli, ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana **che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo**.

Pertanto, ai familiari stranieri di cittadini italiani **che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo**, (cc.dd. cittadini italiani "mobili") potrà essere rilasciato quale titolo di soggiorno, la carta di soggiorno per familiari UE di cui agli articoli 10 o 20 del decreto legislativo n. 30/2007.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
Servizio Immigrazione

Invece ai familiari stranieri di cittadini italiani **che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione** (cc.dd. cittadini italiani "statici") dovrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia con le modalità previste nell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

La modifica normativa ha pertanto reso necessaria la creazione di un **nuovo codice di permesso di soggiorno per famiglia**, inerente la casistica descritta dall'art. 23 comma 1 bis del decreto legislativo 30/2007, al fine di differenziarlo da quello già esistente relativo all'art. 30 T.U.L., anche ai fini del rilevamento del dato statistico.

Il nuovo permesso di soggiorno, per il quale non è previsto il pagamento del relativo contributo di cui al comma 2 ter dell'art. 5 T.U.L., ha una validità di cinque anni, è rinnovabile e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Pertanto, si chiede di procedere alla realizzazione del seguente motivo di soggiorno:

CODICE MOTIVO	DESCRIZIONE MOTIVO
FAMIT	FAMILIARE CITTADINO ITALIANO

relativo ad un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis del D. L.vo n. 30/2007.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO